

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 10/2011

Treviso, 16 Giugno 2011

OGGETTO: Principali novità del "Decreto Sviluppo".

Con la pubblicazione sulla G.U. 13.5.2011, n. 110 è entrato in vigore a decorrere dal 14.5.2011 il DL 13.5.2011, n. 70, c.d. "Decreto Sviluppo". Nelle more della sua conversione in legge riassumiamo di seguito le principali disposizioni di natura fiscale da subito applicabili, salvo l'aggiornamento successivo alla conversione (o non) del decreto legge.

CONTROLLI AMMINISTRATIVI

Sono introdotte alcune limitazioni alla frequenza e alla durata dei controlli amministrativi in forma di accesso da parte di qualsiasi autorità competente.

In particolare è disposto che *"al fine di ridurre al massimo la possibile turbativa nell'esercizio delle attività delle imprese"* l'attività di controllo di natura amministrativa nei confronti delle PMI deve essere programmata e concertata dai vari soggetti interessati, secondo le modalità che saranno definiti da un apposito Decreto.

Gli accessi inoltre devono essere:

- *"svolti nell'osservanza del principio della contestualità e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori al semestre";*
- effettuati, *"per quanto possibile"*, in borghese, qualora svolti dalla GdF.

Tali disposizioni non sono tuttavia applicabili con riguardo ai controlli / accessi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di igiene pubblica, pubblica incolumità, ordine e sicurezza pubblica né a quelli disposti con provvedimento motivato da ragioni di necessità ed urgenza.

COMUNICAZIONE ANNUALE DETRAZIONE FAMILIARI A CARICO

Modificando l'art. 23, comma 2, lett. a), DPR n. 600/73 è soppresso l'obbligo di comunicare annualmente al sostituto d'imposta i dati relativi alle detrazioni per i familiari a carico da parte di:

- lavoratori dipendenti;
- pensionati.

Di fatto, pertanto, una volta ottemperato a tale obbligo, la dichiarazione ha effetto anche per i periodi d'imposta successivi, salvo che intervengano variazioni che richiedono la ripresentazione della comunicazione.

La mancata comunicazione delle variazioni comporta l'applicazione al dipendente / pensionato delle sanzioni ex art. 11, D.Lgs. n. 471/97 (da € 258 a € 2.065).

DETRAZIONE IRPEF 36%

Il Decreto in esame prevede, ai fini della fruizione della detrazione IRPEF del 36% sulle spese per gli interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio, l'abrogazione dell'obbligo:

- di invio della comunicazione di inizio lavori;
- dell'indicazione in fattura del costo della manodopera.

Per effetto della modifica dell'art. 1, comma 1, lett. a), DM n. 41/98 è **soppresso l'obbligo di inviare la comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara.**

Tale obbligo è comunque sostituito:

- **dall'indicazione nel mod. UNICO:**
 - dei dati catastali identificativi dell'immobile;
 - degli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo, se i lavori sono effettuati dal detentore;
 - degli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione;
- **dalla conservazione ed esibizione**, a richiesta dell'Ufficio, dei documenti individuati da un apposito Provvedimento.

Il Decreto in esame, abrogando l'art. 1, comma 19, Legge n. 244/2007 ha inoltre **eliminato l'obbligo di indicare**, in relazione ai lavori agevolabili al 36%, **il costo della manodopera in fattura**, precedentemente previsto a pena di decadenza dall'agevolazione.

CONTABILITA' SEMPLICATA – INCREMENTO LIMITE DEI RICAVI

È **aumentato il limite di ricavi**, fissato dall'art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente, alle imprese individuali, società di persone ed enti non commerciali (relativamente alle attività commerciali esercitate), la **tenuta della contabilità semplificata**:

ATTIVITÀ	VECCHIO LIMITE	NUOVO LIMITE
Prestazioni di servizi	€ 309.874,14	€ 400.000
Altre attività	€ 516.456,90	€ 700.000

Di fatto, pertanto, si amplia la platea dei soggetti che possono adottare la contabilità semplificata.

Per quanto attiene la decorrenza dei nuovi limiti, si rammenta che in occasione del precedente innalzamento, relativo alle sole imprese di servizi, da L. 360.000.000 (€ 185.924,48) a L. 600.000.000 (€ 309.874,14),

disposto dal DPR n. 222/2001, l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.8.2001, n. 80/E aveva sostenuto l'applicabilità dal periodo d'imposta in corso al 28.6.2001 (ossia, in generale dal 2001) coincidente con quello di entrata in vigore del predetto Decreto.

Mutuando tale interpretazione, al fine di individuare il regime naturale di tenuta della contabilità per il 2011 è pertanto necessario verificare se nel 2010 siano o meno stati superati i nuovi limiti.

Di conseguenza, le imprese transitate nel 2011 alla contabilità ordinaria per aver conseguito nel 2010 ricavi superiori ai vecchi limiti ma non superiori ai nuovi limiti, secondo quanto specificato nella predetta Circolare n. 80/E, possono ritenersi ammesse al regime di contabilità semplificata già per il 2011, con la conseguenza che, a far data dal 14.5.2011, potranno limitarsi a tenere le scritture previste per tale contabilità.

Il Decreto in esame **non ha modificato i limiti** previsti per le **liquidazioni IVA con periodicità trimestrale**, che pertanto rimangono fissati a € 309.874,14 per le imprese di prestazioni di servizi ed a € 516.456,90 per le imprese esercenti altre attività. Si determina quindi un disallineamento delle soglie ai fini II.DD. (per la modalità di tenuta della contabilità) ed IVA (per la periodicità di liquidazione).

Per effetto della modifica dell'art. 66, TUIR, le imprese in contabilità semplificata possono **dedurre interamente nel periodo d'imposta di ricevimento della fattura le spese** qualora le stesse siano:

- riferite a **contratti a corrispettivi periodici**;
- di **competenza di 2 periodi d'imposta**;
- di ammontare **non superiore a € 1.000**.

ELENCHI CLIENTI / FORNITORI – OPERAZIONI VS PRIVATI

È previsto l'esonero dalla comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti privati di **importo superiore a € 3.000 (€ 3.600** qualora certificate da ricevuta / scontrino fiscale) se il relativo **pagamento è effettuato mediante carte di credito, di debito o prepagate**.

Si rammenta che, per effetto di quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 14.4.2011 è stato prorogato dall'1.5 all'1.7.2011 il termine a decorrere dal quale le operazioni documentate da ricevuta / scontrino fiscale di importo pari o superiore a € 3.600 (al lordo dell'IVA) devono essere rilevate ai fini della comunicazione in esame.

"TRASFORMAZIONE" RIMBORSI D'IMPOSTA RICHIESTI IN DICHIARAZIONE

Con l'introduzione del nuovo comma 8-ter all'art. 2, DPR n. 322/98 è prevista la possibilità di "trasformare" la richiesta di rimborso dei crediti delle imposte (IRPEF / IRES / IRAP), espressa dal contribuente nella dichiarazione, in richiesta di utilizzo in compensazione a condizione che:

- il rimborso non sia stato già erogato, anche in parte;
- sia presentata una nuova dichiarazione, entro 120 giorni dalla scadenza del termine ordinario

- di presentazione, utilizzando i modelli previsti per il periodo d'imposta cui la stessa si riferisce.

RINVIO VERSAMENTI / ADEMPIMENTI SCADENTI IN GIORNI FESTIVI

È stabilito che i versamenti / adempimenti previsti da disposizioni riguardanti l'Amministrazione economico – finanziaria che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo, ancorché effettuabili con modalità esclusivamente telematica.

Tale previsione si riflette, in particolare, sulla presentazione dei modd. INTRA, la cui scadenza, se cade di sabato, è ora prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

ESONERO COMPILAZIONE SCHEDA CARBURANTE

È disposta l'abolizione dell'obbligo di tenuta della scheda carburante da parte di imprese / lavoratori autonomi per la certificazione degli acquisti di carburante qualora il relativo pagamento sia effettuato tramite carte di credito, di debito o prepagate.

L'applicazione di tale disposizione pone la questione della modalità di registrazione dei rifornimenti e di detrazione dell'IVA (non disponendo di un documento equiparato alla fattura ciò non dovrebbe essere possibile).

RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI

Per le somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni è disposta:

- la possibilità di richiedere la rateazione, per un numero massimo di 6 rate trimestrali, anche degli importi pari o inferiori a € 2.000 senza necessità di presentazione della richiesta entro 30 giorni dalla comunicazione;
- la necessità di prestare la garanzia soltanto se l'importo complessivo delle rate successive alla prima supera € 50.000 (dall'individuazione dell'ammontare è quindi escluso l'importo della prima rata);
- l'esclusione dalla fideiussione, se dovuta, relativamente alla prima rata.

Inoltre, con riguardo alle somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata non è prevista alcuna differenziazione delle modalità di rateazione a seconda che il relativo importo sia superiore o meno a € 500.

È infine previsto che gli importi delle rate concesse possano essere anche di ammontare decrescente, fermo restando il numero massimo previsto.

RIAPERTURA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002 è disposta la riapertura della possibilità di effettuare la rideterminazione del costo di acquisto:

- di **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

- delle **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

alla data dell'1.7.2011, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2012** il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia di stima che deve individuare il valore del terreno / partecipazione all'1.7.2011;
- al versamento dell'imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione risultante dalla perizia di stima, le seguenti aliquote:
 - 2% per le partecipazioni non qualificate;
 - 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

Rivalutazione di terreni / partecipazioni già rivalutati

Il Decreto in esame introduce rilevanti novità nell'ipotesi in cui il contribuente provveda alla rivalutazione di terreni / partecipazioni già oggetto di rivalutazione.

Infatti, considerato che è necessario versare l'imposta sostitutiva con riferimento al nuovo valore periziato, è ora prevista la possibilità di:

1. utilizzare in "compensazione" l'imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni. La legittimità di tale detrazione sarà monitorata nell'ambito del mod. UNICO in cui dovranno essere inseriti specifici dati da individuare con apposito Provvedimento;
2. richiedere il rimborso dell'imposta sostitutiva già versata in occasione delle precedenti rivalutazioni (qualora il contribuente non si avvalga dell'utilizzo in compensazione di cui al punto 1 e provveda all'integrale versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulla nuova rivalutazione) entro 48 mesi ex art. 38, DPR n. 602/73, decorrenti dalla data del versamento dell'intera imposta o della prima rata relativa all'ultima rivalutazione effettuata.

L'importo di quanto chiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto sul nuovo valore rivalutato.

La richiesta di rimborso riguarda "anche" i versamenti effettuati entro il 14.5.2011. Se a tale data il termine di decadenza della richiesta di rimborso risulta scaduto, la stessa può essere presentata entro 12 mesi dalla predetta data.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Lo Studio